



CAPITOLATO TECNICO/AMMINISTRATIVO

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Indice

1.	OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ	3
2.	CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO	3
3.	PREZZO	3
4.	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE	3
5.	INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI PRODOTTI	5
6.	PRODOTTI IN “CESSATA PRODUZIONE” E PROPOSTA DI PRODOTTI ALTERNATIVI	5
7.	ACQUISTO DI DOSAGGI AGGIUNTIVI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI A GARA	5
8.	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
9.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	5
10.	MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	5
11.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	7
12.	SUBAPPALTO	7
13.	VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	8
14.	CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI	8
15.	TUTELA DEI LAVORATORI	9
16.	CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO	9
16BIS.	CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI	Error! Bookmark not defined.
17.	SICUREZZA	9
18.	INADEMPIMENTI E PENALI	10
19.	RECESSO	10
20.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
21.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
22.	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	12
23.	OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	13
24.	DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	13
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
26.	NORMA DI CHIUSURA	14

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ

L'appalto ha per oggetto la fornitura di soluzioni infusionali e prodotti farmaceutici necessari alla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche Stazione appaltante).

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegato "Tabella elenco lotti".

Le quantità e le tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno per 36 mesi.

Tutte le disposizioni del presente capitolato valgono per ciascuno dei lotti in gara a meno che non sia espressamente specificato il contrario.

2. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO

I prodotti farmaceutici offerti devono essere conformi alla normativa in vigore e devono essere regolarmente registrati come specialità medicinali (ai sensi del D.L. n. 178 del 29 maggio 1991 e s.m.i.) o essere comunque in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.).

I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa vigente in campo nazionale e europeo in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio, nonché alle specifiche norme di riferimento al momento della consegna. Devono inoltre essere prodotti in conformità alle norme per la buona fabbricazione con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti.

In ottemperanza alle indicazioni Ministeriali dell'ottobre 2009 relative alla prevenzione degli errori in terapia legati all'uso dei farmaci cosiddetti "Look-Alike/Sound-Alike" ovvero "LASA", acronimo che indica i farmaci che possono essere scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome, si richiede una particolare attenzione alla necessità di poter distinguere visivamente i prodotti per principio attivo contenuto e concentrazione.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. Se i prodotti farmaceutici consegnati sono dotati di fustella, questa deve essere opportunamente annullata. L'annullamento non deve comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna deve assicurare l'integrità del prodotto durante le manovre di carico, trasporto e scarico. Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna deve rispettare le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. circa la prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

3. PREZZO

Eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex-factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni dell'Appaltatore, operano a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti e determinano una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara.

Non è consentito l'aumento del prezzo dei farmaci (fermo lo sconto) se non a seguito di disposizioni normative o di provvedimenti amministrativi dell'Autorità competente, i quali operano a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti.

E' fatto onere all'Appaltatore, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex-factory, di comunicare alla Stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, il nuovo prezzo risultante.

4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE

L'Appaltatore deve garantire il trasporto, la consegna e lo scarico a terra dei prodotti farmaceutici ordinati presso la struttura aziendale indicata nell'ordinativo. L'esecuzione di tali attività deve avvenire nel rispetto del contratto, del

presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei prodotti farmaceutici oggetto del contratto.

Nel corso dell'esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le idonee regole di diligenza e a garantire una particolare attenzione agli standard qualitativi derivanti dalle caratteristiche sanitarie ed ospedaliere della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti farmaceutici durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. L'Appaltatore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto della normativa in materia di:

- a) igiene sulla produzione e sul commercio;
- b) igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti farmaceutici da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- c) infortunistica e prevenzione degli incendi.

I prodotti farmaceutici da conservare a temperatura diversa da quella ambientale devono essere evidenziati mediante apposite etichette; devono inoltre viaggiare accompagnati da idoneo supporto informatico (ad es. Data logger) che permetta di verificare alla consegna la temperatura cui sono stati esposti durante il trasporto.

La prestazione a carico dell'Appaltatore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

L'Appaltatore deve effettuare le consegne entro 7 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura della Stazione appaltante, l'Appaltatore deve provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 48 ore solari dal ricevimento della richiesta.

La Stazione appaltante ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore solari dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti farmaceutici consegnati devono avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 rispetto alla complessiva validità del farmaco.

L'Appaltatore deve consegnare i prodotti farmaceutici indipendentemente dall'importo, anche minimo, senza costi aggiuntivi per la Stazione appaltante. Non è consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione del contratto e degli ordinativi.

L'Appaltatore deve predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite il Consorzio Dafne.

Eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessioni di AIC, etc., devono essere comunicate alla Stazione appaltante mediante posta elettronica certificata per acquisire l'autorizzazione alla prosecuzione della fornitura.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 7 giorni lavorativi, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli acquisti presso altre imprese con addebito all'Appaltatore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

5. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante, entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, la sopravvenuta indisponibilità specificando per ogni prodotto:

- a) la denominazione e l'AIC;
- b) il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- c) la causa dell'indisponibilità.

La Stazione appaltante procede direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità del prodotto non consegnato addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all'Appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

6. PRODOTTI IN "CESSATA PRODUZIONE" E PROPOSTA DI PRODOTTI ALTERNATIVI

Nel caso in cui l'Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna dei prodotti farmaceutici aggiudicati, a seguito di ritiro dello stesso dal mercato da parte del produttore per cessata produzione, l'Appaltatore deve:

- a) dare comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata alla Stazione appaltante con preavviso di almeno 30 giorni;
- b) indicare il prodotto, avente equivalenti o migliori caratteristiche cliniche e quali/quantitative, che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche o migliorative, allegando scheda tecnica, dichiarazioni/certificazioni richieste in sede di gara sottoscritte e copia della comunicazione di cessata produzione inoltrata all'AIFA.

La Stazione appaltante procede alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto, in sostituzione di quello aggiudicato e, in caso di accettazione, ne dà comunicazione all'Appaltatore. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

7. ACQUISTO DI DOSAGGI AGGIUNTIVI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI A GARA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore eventuali altri dosaggi del principio attivo aggiudicato in gara applicando al prezzo al pubblico derivato la percentuale di sconto proposta in sede di gara per il medesimo principio attivo e nei limiti dell'opzione di cui all'art. 2.2 del Capitolato d'onori. Nel caso di percentuali di sconto diverse si applica quella più favorevole per la Stazione appaltante.

8. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

9. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i..

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

Il pagamento del corrispettivo è disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura, fatto salvo quanto previsto dal seguente paragrafo "Subappalto" del presente Capitolato in relazione al pagamento diretto dell'eventuale Subappaltatore.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordinativo.

In considerazione del fatto che la Stazione appaltante rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, si obbliga a inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore. Per data di pagamento s'intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste per la stessa: qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dal seguente paragrafo "*Risoluzione del contratto*".

L'Appaltatore deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, entro e non oltre sette giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, come da D.M. 20 dicembre 2017, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Per tali fatture è fatto divieto agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni: le fatture prive di tali indicazioni sono respinte senza che da ciò l'Appaltatore possa trarre titolo per chiedere il versamento di interessi o risarcimenti o indennizzi di sorta.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni solari. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie. La Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

La Stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m.i..

12. SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.i. e dalla normativa vigente, il subappalto è ammesso. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopraccitato art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.i., pena il diniego all'autorizzazione al

subappalto e le ulteriori conseguenze previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura;
- b) entro 10 giorni solari dalla fine delle prestazioni in subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il Subappaltatore trasmette alla Stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la Stazione appaltante verifica la regolarità del Subappaltatore nei confronti degli Enti previdenziali e assicurativi, attestata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in ragione dell'avanzamento delle prestazioni a esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la Stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del Subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., se questi sono noti al momento della stipulazione del contratto, è utilizzato dalla Stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e s.m.i., l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e Subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i Subcontraenti, per le finalità della L. n. 136/2010 e s.m.i. e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

13. VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

14. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La presa in consegna dei prodotti farmaceutici forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna dei prodotti farmaceutici tramite corriere, il ricevimento avviene con "riserva di successivo controllo".

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

I prodotti farmaceutici devono pervenire ai magazzini della Stazione appaltante, secondo quanto riportato nell'ordinativo, in perfetto stato di conservazione. In particolare, i prodotti farmaceutici che devono essere mantenuti a temperatura controllata devono riportare sul collo, in posizione ben visibile, un "alert" per la temperatura di conservazione e analogo indicazione nel Documento di Trasporto (DDT).

Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emerga qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce viene contestata e quindi respinta all'Appaltatore, che deve sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 ore solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte della Stazione appaltante.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito all'Appaltatore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il materiale in eccedenza e/o non conforme contestato, anche se tolto dall'imballaggio originale, deve comunque essere ritirato dall'Appaltatore entro 7 giorni solari dalla contestazione scritta concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro; in caso contrario, la Stazione appaltante ne può disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri all'Appaltatore inadempiente.

L'Appaltatore non può pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.

In ogni momento può essere verificata la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche indicate dall'Appaltatore.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale incaricato dalla Stazione appaltante, presentino difetti, sono rifiutati e l'Appaltatore provvede alla loro sostituzione.

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulta non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, la Stazione appaltante ne dà comunicazione all'Appaltatore ed effettua sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore riconosciuto al materiale stesso.

La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

15. TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

16. CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

17. SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

18. INADEMPIMENTI E PENALI

L'Appaltatore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- a) ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel presente capitolato;
- b) ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui l'Appaltatore non provvede alla consegna nel giorno pattuito, è dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'ordine è stato solo parzialmente evaso, la penale viene calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel contratto, è dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, è dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1% dell'ammontare contrattuale netto.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella nota di contestazione contraddittoria con l'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Rimane inteso che al parziale incameramento della cauzione definitiva ad opera della Stazione appaltante consegue l'obbligo di reintegro della stessa a carico dell'Appaltatore che vi deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

19. RECESSO

Per la disciplina del recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

È facoltà della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del precedente paragrafo *"Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto"*;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine della Stazione appaltante, in conformità al precedente paragrafo *"Controlli qualitativi/quantitativi"*;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal precedente paragrafo *"Inadempimenti e penali"*;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- k) il farmaco aggiudicato divenga una cessata produzione.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati Subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con APSS, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a APSS della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a APSS."

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i Subappaltatori e i Subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

22. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- c) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”*;
- d) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- f) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- g) il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- h) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- i) la Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2 *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”*;
- j) il Regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale

al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

k) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

23. OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

24. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o

risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabili dal sito Internet della Stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato Titolare del trattamento è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e l'Appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento medesimo, l'Appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

26. NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto d'appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.